

REGOLAMENTO DEL COMITES DELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI CANBERRA

Istituito in base alla Legge n. 286 del 23 ottobre 2003 ed alle norme, disposizioni e indicazioni ministeriali.

Approvato in data ...9 Ottobre 2017..... in seduta ufficiale.



Franco Barilaro
Presidente

REVISIONI

Data Approvato

Commenti

Revisione

Indice

PREMESSA	3
Art. 1. TRASPARENZA E DEMOCRAZIA	3
Art. 2. ORGANI	3
Art. 3. IL COMITES	4
Art. 4. COMPITI DEL COMITES	4
Art. 5. CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE	4
Art. 6. ORDINE DEL GIORNO	4
Art. 7. SEDUTE DEL COMITES	4
Art. 8. DELIBERAZIONI DEL COMITES	4
Art. 9. ASSENZE	4
Art. 10. IL PRESIDENTE	5
Art. 11. IL VICEPRESIDENTE	5
Art. 12. L'ESECUTIVO	5
Art. 13. IL SEGRETARIO	6
Art. 14. TESORIERE	6
Art. 15. COMMISSIONI DI LAVORO	6
Art. 16. REVISORI DEI CONTI	6
Art. 17. CONSIGLIERI COOPTATI	6
Art. 18. VERBALI	7
Art. 19. RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO	7
Art. 20. DECADENZA E SOSTITUZIONI DEI CONSIGLIERI	7
Art. 21. DECADENZA DELLE CARICHE	7
Art. 22. RAPPRESENTANZA	7
Art. 23. SEDE RIUNIONI	8
Art. 24. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO	8
GLOSSARIO	8

PREMESSA

Il Comitato degli Italiani all'Estero della circoscrizione consolare di Canberra (di seguito Comites) è organo di rappresentanza degli Italiani all'estero nei rapporti con le autorità diplomatico-consolari e con quelle locali Australian Capital Territory e dintorni.

Non persegue alcuna finalità partitica o commerciale e non ha scopi di lucro.

Il Comites contribuisce a individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e promuove opportune iniziative.

La sua attività si attua in collaborazione ed in coordinamento con l'autorità consolare come sancito dalla Legge n. 286 del 23 ottobre 2003 (di seguito Legge) art. 2, nel rispetto delle leggi locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario.

Per conferire al Comites operatività ed efficacia, vista l'esigenza di chiarire compiti e funzioni di ciascuno dei suoi organi, così come di regolamentare i rapporti e le responsabilità nel rispetto della Legge, il Comites di Canberra adotta il seguente regolamento.

Art. 1. TRASPARENZA E DEMOCRAZIA

Il Comites di Canberra agisce in piena trasparenza e democrazia. La documentazione rilevante per l'attività del Comites, tra cui i verbali delle sedute, viene pubblicata sul sito ufficiale.

Almeno tre sedute del Comites all'anno sono aperte al pubblico, che partecipa senza diritto di intervento e di voto. Il pubblico ammesso non può introdurre nella sala apparecchi di registrazione di alcun tipo senza l'approvazione e l'autorizzazione della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 2. ORGANI

Il Comites di Canberra si compone dei seguenti organi:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Esecutivo
- Consiglieri cooptati
- Commissioni di lavoro
- Revisori dei conti

Art. 3. IL COMITES

1. Il Comites di Canberra è formato da 12 membri italiani, detti in tale regolamento anche Consiglieri, ed eventualmente da stranieri di origine italiana, cooptati a norma di Legge.

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

2. Il Comites di Canberra è ente di diritto pubblico istituito e disciplinato dalla legge italiana, destinatario di contributi di finanza pubblica, e soggetto alla vigilanza della Missione diplomatico-consolare di Canberra. Per facilitare lo svolgimento dei propri compiti, il Comites di Canberra potrebbe provvedere alla propria registrazione come associazione di diritto privato australiano nell'albo delle organizzazioni senza scopo di lucro con il nome "Comites Canberra" o altra denominazione concordata.

I Consiglieri del Comites di Canberra (compresi i membri cooptati) sono i soli membri dell'associazione Comites Canberra. Non è ammesso nessun altro membro al di fuori dei Consiglieri del Comites di Canberra. Le cariche sociali (compreso l'esecutivo) dell'associazione australiana Comites Canberra sono decise dai Consiglieri del Comites di Canberra. In concomitanza con ogni nuova elezione del Comites di Canberra tutte le cariche dell'associazione Comites Canberra decadono, i vecchi Consiglieri non eletti escono dall'associazione e i nuovi Consiglieri eletti entrano come membri dell'associazione. La decadenza da consigliere del Comites di Canberra (di cui all'art. 20) comporta anche l'uscita come membro dall'associazione australiana Comites Canberra e la decadenza da ogni carica nell'associazione.

3. I fondi del Comites di Canberra sono custoditi e amministrati dall'associazione Comites Canberra secondo le disposizioni del Comites di Canberra. I fondi sono costituiti dalle entrate derivanti:

- a. Dal finanziamento annuale del Ministero degli Affari Esteri italiano (MAE) al Comites di Canberra;
- b. Da eventuali rendite patrimoniali;
- c. Da eventuali finanziamenti e contributi pubblici e privati;
- d. Dal ricavato di attività e manifestazioni varie.

Art. 4. COMPITI DEL COMITES

Il Comites adempie a tutti i compiti che gli sono attribuiti dall'art. 2 della Legge. Il Comites:

- identifica e crea progetti di studio e/o di lavoro, e istituisce Commissioni, che attuano gli obiettivi previsti dalla Legge; in essi si possono cooptare soggetti esperti dell'argomento oggetto della Commissione.
- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Esecutivo;
- elegge, tra i propri componenti, il Tesoriere;
- designa il collegio dei Revisori dei conti (art. 3, comma 4), composto da tre persone, due delle quali nominate dal Comites – esterne allo stesso – ed una indicata dal Capo dell'Ufficio Consolare;

Le sedute del Comites sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, presiede la seduta un presidente di giornata, votato tra i Consiglieri presenti.

In via ordinaria gli argomenti all'ordine del giorno sono esposti dal Presidente, da membri dell'Esecutivo appositamente incaricati, dal Presidente di una Commissione di lavoro o da un consigliere appositamente incaricato o che ne abbia richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno.

Ogni consigliere può chiedere di intervenire e parlare sull'argomento in discussione con un limite massimo di tempo di 3 minuti e con diritto di replica.

Esaurito il dibattito, il Presidente mette ai voti la proposta avanzata.

Art. 5. CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

La convocazione delle riunioni ufficiali (di seguito sedute), salvo casi d'urgenza, deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data della seduta stessa, precisando la data, l'ora e luogo della seduta, e l'ordine del giorno. Alle sedute possono partecipare, a titolo consultivo e a norma di Legge, anche esperti esterni in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. L'invito agli esperti è deciso di volta in volta dal Comites con voto a maggioranza semplice.

In situazioni di particolare urgenza per la comunità italiana, tale da non permettere la convocazione in via ordinaria, il Presidente convoca una seduta straordinaria dopo aver informato tutti i Consiglieri del Comites e con almeno 24 ore di preavviso.

Art. 6. ORDINE DEL GIORNO

La convocazione della seduta, come da art. 5 della Legge, deve contenere l'elenco degli argomenti che il Comites è chiamato a discutere e decidere. L'ordine del giorno (O.d.G.) è stabilito dall'Esecutivo, ma ogni Consigliere ha la possibilità di chiedere l'inclusione di argomenti. La richiesta di inclusione di nuovi argomenti avviene per iscritto prima della seduta. Spetta all'Esecutivo decidere sull'iscrizione o meno all'ordine del giorno di nuovi argomenti, sulla base essenzialmente del tempo a disposizione. Gli argomenti non trattati vengono automaticamente inclusi nell'O.d.G. della seduta successiva.

L'O.d.G. deve contenere: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; l'elenco degli argomenti da trattare, un ultimo punto intitolato "Varie ed Eventuali".

La documentazione relativa ai punti dell'O.d.G. deve essere inviata ai Consiglieri insieme alla convocazione. In casi eccezionali la documentazione deve essere disponibile almeno in apertura di seduta.

Art. 7. SEDUTE DEL COMITES

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei membri in carica. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria. In caso di assenza ingiustificata a tre sedute, il membro decade dalla carica e viene sostituito a norma di Legge. L'assenza viene considerata giustificata se il membro è stato trattenuto da motivi di lavoro, famiglia, salute, o condizioni al di fuori del suo controllo. Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata dalle sedute deve essere riportata nel verbale.

Art. 8. DELIBERAZIONI DEL COMITES

Salvo quanto diversamente previsto dalla Legge 23 ottobre 2003, n. 286, il Comites adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, in via ordinaria. Su richiesta di almeno 2 dei Consiglieri presenti, il Presidente indice la votazione per scrutinio segreto.

Art. 9. ASSENZE

L'assenza alle sedute del Comites si notifica informandone il Presidente, il Segretario o un altro membro dell'Esecutivo al più presto possibile per iscritto.

Art. 10. IL PRESIDENTE

I poteri e le funzioni del Presidente sono definiti nell'art. 10 della Legge.

Il Presidente:

- è componente di diritto dell'Esecutivo, lo presiede e dispone tutti gli ordini di pagamento;
 - convoca e presiede le riunioni del Comites e dell'Esecutivo e, dopo aver consultato l'esecutivo, ne stabilisce il luogo, la data, e l'ora;
 - può partecipare alle riunioni delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.
 - riferisce al Comites sugli incontri avuti nell'espletamento della sua carica, porta a conoscenza i Consiglieri della corrispondenza ricevuta in qualità di Presidente e ne permette la visione a coloro che ne facciano richiesta. Il Presidente è il portavoce ufficiale del ComitEs. Qualsiasi opinione del Presidente che non abbia ricevuto previa approvazione dal ComitEs o che non sia l'espressione di una delibera del ComitEs, può essere presentata solo come opinione personale. Il Presidente, oltre ai compiti stabiliti dalla Legge, firma insieme al Tesoriere ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico o finanziario.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comites ed esercita tutti i poteri e le funzioni conferitigli dalla Legge, dal Regolamento di Attuazione, dal presente regolamento interno, nonché dalle delibere del Comites. Il Presidente, in situazioni particolari per la comunità italiana, può convocare un Esecutivo allargato.

Art. 11. IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente assume le funzioni ed i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o in caso di specifica delega da parte del Presidente.

Se il Presidente decade o si dimette, egli ne assume i poteri fino alla seduta successiva, in cui verrà eletto un nuovo Presidente secondo le modalità previste dalla Legge.

Art. 12. L'ESECUTIVO

Il Comites elegge un Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di Consiglieri non superiore ad un quarto dei suoi componenti, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della Legge.

I poteri e le funzioni dell'Esecutivo sono definiti dallo stesso articolo.

La convocazione dell'Esecutivo deve recare la data, l'ora ed il luogo della seduta, nonché l'ordine del giorno, il quale può essere integrato in apertura di seduta, con le stesse modalità previste per le sedute.

L'Esecutivo:

- stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Comites ed opera secondo le sue direttive;
- sottopone al Comites il bilancio preventivo e consuntivo;
- propone al Comites le Commissioni di lavoro da costituire.

Le sedute dell'Esecutivo sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri. L'Esecutivo decide a maggioranza dei presenti in modo palese: in caso di parità si prosegue la discussione e si procede a nuova votazione. All'Esecutivo è demandata l'attuazione delle delibere del Comites.

In caso di decadenza o rinuncia alla carica da parte di un componente dell'Esecutivo, il Comites procede alla sostituzione mediante regolare elezione.

Art. 13. IL SEGRETARIO

Il Segretario del Comites è Segretario dell'Esecutivo, anche se può non farne parte come membro eletto.

Il Segretario (o chi per lui) redige i verbali delle sedute in lingua italiana, li tiene a disposizione del Comites e ne trasmette copia al Capo dell'Ufficio Consolare.

Ogni Cittadino può prendere visione dei verbali.

Il Segretario può, ai soli fini della trascrizione del verbale, registrare su file audio la seduta e mettere tale registrazione a disposizione dei Consiglieri fino ad approvazione del verbale. Immediatamente dopo l'approvazione del verbale (vedi art. 18 nel presente regolamento), il Segretario cancella tale registrazione.

Art. 14. TESORIERE

Il Tesoriere è eletto tra i Consiglieri.

Il Tesoriere

- prepara e predisporre, insieme al Presidente, i bilanci preventivi e consuntivi e li presenta all'Esecutivo per l'approvazione del Comites, prima che questi siano inviati al Ministero degli Affari Esteri (MAE);
- firma, insieme al Presidente, ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico o finanziario;
- partecipa alle riunioni dell'Esecutivo senza diritto di voto a meno che non ne faccia parte;
- congiuntamente al Presidente, ha cura dei fondi e mantiene i libri contabili del Comites, riceve le donazioni di proventi;
- mette i libri contabili a disposizione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti, delle competenti autorità e di chiunque ne faccia richiesta. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge, i libri contabili del Comites sono pubblici.

Art. 15. COMMISSIONI DI LAVORO

Le Commissioni hanno il compito di studiare problemi specifici ed elaborare proposte.

Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere eletto dal Comites stesso.

I presidenti delle Commissioni informano regolarmente l'Esecutivo sullo svolgimento dei lavori delle Commissioni stesse.

Le Commissioni sono composte in linea prioritaria da membri del Comites. Potranno anche essere designati dal Comites membri esterni e/o esperti, di volta in volta decisi con voto a maggioranza semplice.

Gli esperti partecipano a titolo consultivo alle sedute del Comites, quando vi sono all'ordine del giorno argomenti di competenza della Commissione di cui fanno parte.

Le Commissioni designano tra loro un relatore che presenta i lavori al Comites.

I lavori delle Commissioni non possono essere resi pubblici prima dell'approvazione del Comites.

Art. 16. REVISORI DEI CONTI

Il Comites elegge due Revisori dei conti, cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, a norma di Legge. Un terzo Revisore dei conti, designato dall'autorità consolare, assume la presidenza del collegio.

Art. 17. CONSIGLIERI COOPTATI

Oltre ai Consiglieri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comites, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comites eletto.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito da parte del Presidente del Comites, le associazioni come definite per Legge devono fornire al Comites i nomi dei possibili candidati. Tali nominativi verranno inviati immediatamente alle autorità consolari per verificarne le qualifiche e restituiti al Comites entro 30 giorni. Ogni nominativo deve essere accompagnato da una lettera di accettazione dell'interessato alla carica di Consigliere cooptato.

Entro 30 giorni dalla sopracitata verifica, il Comites deve riunirsi e decidere sulla cooptazione e sul numero di Consiglieri da cooptare, ai sensi dell'art. 7 della Legge. Ogni Consigliere può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a un terzo del numero dei Consiglieri da cooptare. Gli eletti verranno informati immediatamente con lettera firmata dal Presidente.

I Consiglieri cooptati hanno tutti i diritti dei Consiglieri eletti con una eccezione: non possono essere eletti tra le cariche.

Art. 18. VERBALI

Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario (o chi per lui) e registra:

- la data, il luogo, l'ora di apertura e di chiusura della seduta, i presenti, gli assenti giustificati e non giustificati, l'ordine del giorno, e le eventuali modifiche apportate;
- le decisioni adottate con una presentazione delle relative motivazioni, nonché i risultati delle eventuali votazioni;
- le proposte respinte con le rispettive votazioni.

I verbali delle sedute del Comites sono inviati a tutti i Consiglieri entro 15 giorni dalla seduta.

Ogni Consigliere presente alla seduta in questione ha la facoltà di formulare rilievi per iscritto riguardanti il contenuto della discussione in seduta, entro 7 giorni dalla presentazione del verbale.

Qualora il Comites sia stato nel frattempo convocato, i rilievi scritti sono consegnati al Segretario in apertura di seduta. In caso di assenza di quest'ultimo i rilievi scritti vanno consegnati al Presidente.

Il verbale viene approvato formalmente in apertura della seduta successiva.

I verbali approvati nella stesura definitiva vengono consegnati e inviati sia ai Consiglieri del Comites sia al Consolato, entro 20 giorni successivi all'approvazione.

I verbali dell'Esecutivo seguono le stesse procedure dei verbali delle sedute.

Art. 19. RIMBORSI e SPESE DI TRASFERIMENTO

Sono previste per il Consiglieri e membri dell' esecutivo solo la diaria e le spese di trasferimento nella misura fissata dal MAE. Tale rimborso sarà riconosciuto solo ai Consiglieri che sono presenti all'evento. Le spese di trasferimento sono rimborsate anche se le riunioni non si effettuano per mancanza del numero legale. La diaria e le spese di trasferimento non vanno rimborsate a chi volutamente fa mancare il numero legale.

Non sono previsti altri rimborsi per qualsiasi attività a meno che non siano stati preventivamente autorizzati.

Art. 20. DECADENZA E SOSTITUZIONI DEI CONSIGLIERI

Oltre a quanto previsto dall'art. 8 della Legge, costituiscono motivi di decadenza:

- le dimissioni;
- il decesso;
- la perdita della residenza nella circoscrizione;
- la perdita della cittadinanza italiana;
- Il riacquisto della cittadinanza per i consiglieri stranieri cooptati;
- la perdita del diritto all'elettorato attivo;
- l'insorgere di motivazioni di ineleggibilità.

I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con decreto dell'autorità consolare secondo modalità del sopracitato art. 8, comma 3.

Art. 21. DECADENZA DELLE CARICHE

Le cariche all'interno del Comites (il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri membri dell'Esecutivo, il Segretario e il Tesoriere) decadono ogni due anni o su mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri ed approvata dalla maggioranza assoluta del Comites.

Ogni membro dell' esecutivo può essere rieletto per un massimo di due (2) mandati consecutivi.

Art. 22. RAPPRESENTANZA

In linea di principio il Presidente rappresenta il Comites alle funzioni ufficiali della comunità e partecipa a riunioni e manifestazioni inerenti alla carica, con autorità italiane, australiane o straniere. Il Presidente può delegare un Consigliere a rappresentarlo a manifestazioni o cerimonie alle quali è stato invitato.

Ogni Consigliere può inoltre ricevere specifica delega dal Comites per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

Chi rappresenta il Comites in occasioni ufficiali ha il dovere di comunicare in anticipo all'Assemblea i termini in cui intende presentarsi al pubblico.

Art. 23. SEDE RIUNIONI

Le sedute dei vari organi del Comites avvengono presso i locali messi a disposizione dal Comites stesso.

Art. 24. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

Le proposte di modifica a questo regolamento devono essere presentate per iscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri del Comites al Presidente, che ne informa l'Esecutivo.

L'Esecutivo mette le proposte di modifica al regolamento pervenute all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comites.

Per l'approvazione e la modifica di questo regolamento occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione.

Le norme previste dal presente regolamento si applicano in quanto non contrastanti con la normativa vigente, tra cui le disposizioni della legge n. 286 del 23 ottobre 2003, del D.P.R. n. 395 del 29 dicembre 2003 e delle norme, disposizioni ed indicazioni ministeriali.

GLOSSARIO

Con **maggioranza assoluta** si intende la maggioranza di tutti gli aventi diritto, siano essi presenti o meno (quindi, nel caso dell'Assemblea, almeno 8 Consiglieri).

Con **maggioranza semplice** si intende la maggioranza degli aventi diritto presenti (purché partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto).